

23529/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ANDREA GENTILI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 1273/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 5752/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IONIEZ FILIPPO N. IL 08/06/1984

avverso l'ordinanza n. 46/2013 TRIB. LIBERTA' di TRENTO, del
26/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *A. Polcaro*

rigliano

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 16.11.2013, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale, in data 5.11.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di un locale, denominato «*La Cantinota*», disponeva la misura richiesta ipotizzandosi, nei confronti di **Filippo IONIEZ**, legale rappresentante della «FIMA S.r.l.», i reati di cui agli artt. 659, commi 1 e 2 cod. pen. e 68 d.lgs. 81\2008, perché l'attività di discoteca svolta all'interno del locale cagionava rumori tali da arrecare disturbo alla pubblica quiete e per aver destinato al lavoro locali chiusi, sotterranei o semi-sotterranei, senza la prevista deroga di cui all'art. 65, comma 2 del medesimo decreto.

Avverso tale pronuncia Filippo IONEZ propone personalmente ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso rileva l'erronea applicazione della legge penale, osservando che il Tribunale, senza distinguere tra le due ipotesi previste dall'art. 659 cod. pen., aveva disposto la misura nonostante l'assenza, già rilevata dal G.I.P., di un disturbo arrecato ad un numero indeterminato di persone, essendo coinvolti nella vicenda soltanto i condomini dell'immobile ove è ubicato il locale, uno dei quali, per sua stessa ammissione, ora residente all'estero.

Aggiunge che, per ciò che riguarda la violazione del d.lgs. 81\2008, il richiesto provvedimento di deroga sarebbe stato già versato in atti.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza assoluta di motivazione, avendo il Tribunale fondato la propria decisione sull'esito di due accertamenti fonometrici, riguardanti, però, solo due appartamenti su quattordici e sul ritenuto deprezzamento del valore di mercato degli immobili siti nelle adiacenze del locale.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva la violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia, da parte dei giudici, in punto di *periculum in mora*, che risulterebbe insussistente per l'assenza di altri soggetti disturbati all'infuori dei condomini e per l'assenza di rilievi da parte delle forze dell'ordine, nonostante ripetuti controlli effettuati fin dal 2007, quando nel locale si era iniziata l'attività di discoteca.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.



In data 5.5.2014 perveniva in cancelleria, a mezzo fax, rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla restituzione del bene sequestrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Va preliminarmente rilevato che la rinuncia al ricorso non può essere presa in considerazione.

Trattasi, invero, di atto non depositato nelle forme di legge, in quanto trasmesso a mezzo fax e sottoscritto soltanto dall'Avv. Matteo BENVENÙ il quale, oltre a non essere munito di procura speciale, non è neppure abilitato al patrocinio davanti a questa Corte.

Come recentemente ricordato, la rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. I n. 29202, 9 luglio 2013, la quale richiama SS.UU. n. 18, 27 gennaio 1995).

Neppure può attribuirsi rilievo all'atto allegato alla rinuncia (decreto di restituzione del Pubblico Ministero), non soltanto perché dell'atto non è certa l'autenticità, considerato il mezzo di trasmissione dello stesso, ma anche perché esso si riferisce ad un sequestro probatorio - come emerge inequivocabilmente dai plurimi richiami all'art. 262 cod. proc. pen. e dall'espressione «*ritenuto, pertanto, che in tutto questo contesto non sia più necessario, ai fini dell'accertamento dei fatti, mantenere il sequestro delle cose sopraindicate*» utilizzata dal P.M. che lo ha emesso - mentre il provvedimento qui impugnato è un sequestro preventivo.

Da tali premesse, deve osservarsi che il ricorso è infondato.

6. L'articolo 659 cod. pen., come è noto, è inserito nel codice tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

In più occasioni si è precisato che esso prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate; l'altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità



dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità (v. Sez. I n. 1075, 17 gennaio 2007 ed altre prec. conf.).

Si è poi osservato che, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie contravvenzionale prevista dal primo comma, deve accertarsi in concreto il disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, mentre l'esercizio di mestieri o professioni rumorose determina l'applicazione delle sanzioni previste dal secondo comma prescindendo dall'effettivo disturbo, in quanto il reato si configura ogni volta che tali attività siano esplicate contravvenendo ai limiti imposti dai regolamenti o dagli altri provvedimenti adottati dall'Autorità (v. Sez. I n. 39852, 9 ottobre 2012; Sez. I n. 9728, 11 settembre 1998; Sez. I n. 6276, 22 giugno 1996; Sez. I n. 532, 20 gennaio 1995).

Altrettanto pacifica, secondo la giurisprudenza, è la natura di reato di pericolo della contravvenzione prevista dall'articolo 659 cod. pen., tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. I n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. I n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. I n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. I n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. III n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. I n.1284, 13 febbraio 1997; Sez. I n.12418, 17 dicembre 1994)

Trattasi, inoltre, di reato eventualmente permanente, in quanto l'evento perturbante può protrarsi nel tempo.

7. Ciò posto, va rilevato che, nella fattispecie, il Tribunale ha evidentemente considerato la astratta configurabilità della condotta contemplata dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., non avendo preso in considerazione alcuna specifica inosservanza di autorizzazioni o prescrizioni, avendo fatto specifico riferimento alla sussistenza della idoneità delle emissioni sonore ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni delle persone e richiamando gli esiti dei rilievi fonometrici a conferma di tale affermazione.

I giudici dell'appello hanno dunque ritenuto dimostrata tale potenzialità offensiva con riferimento agli abitanti dell'edificio ove è ubicato l'esercizio commerciale.

Ulteriore riscontro è stato infine indicato nel deprezzamento del valore degli immobili sito nelle vicinanze.

8. Si tratta, ad avviso del collegio, di valutazioni del tutto adeguate per ritenere l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il disturbo della quiete risulta accertato, quanto meno, con riferimento a tutti gli abitanti dell'edificio,



dimostrando così una diffusività tale da essere astrattamente idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.

Del resto, la circostanza che il rumore, lungi dall'essere percepito solo dagli occupanti degli appartamenti più vicini al locale, si propagava anche nelle restanti parti dell'edificio, costituisce un dato significativo e certamente sintomatico della potenzialità offensiva delle emissioni sonore.

Quanto alla dimostrazione della sussistenza di tale requisito, va rilevato che non è richiesto l'espletamento di accertamenti specifici o perizie, essendo idonee a tale scopo, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche le dichiarazioni dei soggetti disturbati (v. Sez. I n. 20954, 25 maggio 2011; Sez. I n. 7042, 11 luglio 1996; Sez. I n. 5215, 9 maggio 1995; Sez. I n.3261, 18 marzo 1994).

Nella fattispecie, tali dichiarazioni sono state evidentemente valorizzate dal Tribunale, il quale ha trovato un ulteriore riscontro nei pur non necessari accertamenti fonometrici, attraverso i quali si era constatato un superamento dei limiti di legge pari al doppio ed al triplo del consentito, restando così del tutto irrilevante la fondatezza o meno dell'ulteriore rilievo concernente il deprezzamento degli immobili circostanti a causa del rumore.

9. Quanto alla ulteriore contestazione concernente la violazione del d.lgs. 81\2008, è evidente che la stessa non ha assunto alcun rilievo ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale, cosicché la eventuale sanatoria della situazione rilevata all'atto del controllo, che il ricorrente richiama con riferimento, però, a produzioni documentali il cui esame è precluso al giudice di legittimità, risulta del tutto inconferente, per ciò che qui interessa.

Parimenti infondato risulta, inoltre, il rilievo circa la mancanza di motivazione in punto di *periculum in mora*, atteso che l'intero provvedimento impugnato argomenta sulla natura disturbante delle emissioni sonore prodotte dall'attività di discoteca, indicando anche all'indagato la possibilità di eliminarle attraverso efficaci accorgimenti tecnici, così implicitamente riconoscendo la necessità di apporre il vincolo richiesto dal Pubblico Ministero per impedire la prosecuzione della condotta illecita rilevata.

10. Va in definitiva **affermato** che **la produzione di rumori notturni provocati dall'attività di discoteca deve ritenersi potenzialmente idonea a turbare la pubblica quiete - configurandosi così il reato di cui all'art. 659, comma 1 cod. pen. - anche quando il disturbo venga arrecato ai soli abitanti dell'edificio ove è ubicato il locale, poiché una propagazione di emissioni sonore estesa ad un intero edificio e non**



limitata ai soli locali attigui alla fonte da cui dette emissioni provengono è certamente indicativa di una diffusa capacità offensiva.

11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 13.5.2014

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente
(Dott. Alfredo TERESI)

